

REGOLAMENTO VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI

Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia**, nella seduta del 10 marzo 2000,

vista la L. 4 gennaio 1968 n. 15, recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme", come modificata dalle LL. 11 maggio 1971 n. 390, 15 maggio 1997 n. 127 e 16 giugno 1998 n. 191, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403;

visto il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative";

considerato che l'Ordine degli Avvocati, in quanto Ente Pubblico non economico, è destinatario delle norme suindicate, le quali consentono agli interessati di avvalersi, nei rapporti con l'Ordine e nei soli casi in cui ciò è previsto, della facoltà di produrre in luogo delle certificazioni dichiarazioni definitivamente sostitutive (autocertificazioni);

considerato che sostanzialmente, nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ordine, l'autocertificazione è utilizzabile e viene già utilizzata soltanto nei procedimenti di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti Avvocati;

rilevato che, con Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ha sottolineato i doveri di controllo sul contenuto delle autocertificazioni incombenti sulle Amministrazioni procedenti (e, tra queste, sugli Ordini Professionali) a norma degli artt. 1, 2° comma, ultimo periodo, e 11 del

D.P.R. n. 403/1998 cit. ed ha dettato criteri-guida ai fini del corretto esercizio dell'attività di verifica;

ritenuto che occorre disciplinare le procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni consentite, coerentemente con i principi legislativi e regolamentari e con le direttive ministeriali in materia, il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia**

adotta

il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, l'attività di controllo che l'Ordine degli Avvocati di Perugia è tenuto a compiere sul contenuto delle autocertificazioni mediante le quali, in base alle norme vigenti, gli interessati possono documentare in via definitiva il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ed al Registro dei Praticanti Avvocati.

Art. 2

(Controllo discrezionale)

Ogniqualevolta il personale di Segreteria dell'Ordine riceva o il Consiglio dell'Ordine sia chiamato a deliberare sulla base di autocertificazioni che, per circostanze particolari, possano indurre ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, l'Ordine procede immediatamente agli opportuni controlli, nei modi e con le procedure disciplinati dagli articoli seguenti.

Art. 3

(Controllo a campione)

A prescindere da quanto previsto dall'art. 2, l'Ordine provvede al controllo a campione delle autocertificazioni ricevute.

Nelle more dell'attivazione degli strumenti necessari ai fini della verifica diretta (interconnessione telematica fra le Amministrazioni), il controllo a campione ha luogo in forma indiretta, attivando le Amministrazioni e gli Uffici preposti al rilascio delle certificazioni sostituite, affinché confrontino i dati contenuti nelle autocertificazioni con quelli risultanti dai propri archivi e registri.

Art. 4

(Procedimento di controllo)

Nell'ambito del controllo a campione, l'Ordine, tramite il personale di Segreteria, sottopone a verifica una domanda ogni dieci nei procedimenti di iscrizione all'Albo degli Avvocati e una domanda ogni venti nei procedimenti di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati.

A tal fine, ricevuta la domanda da sottoporre a controllo, il predetto personale invia con immediatezza, in forma scritta e con i mezzi più efficaci (anche mediante fax o posta elettronica), a ciascuna Amministrazione certificante secondo la sua competenza, l'autocertificazione o le autocertificazioni da controllare.

Contestualmente, richiede alle Amministrazioni certificanti di verificare celermente la corrispondenza di quanto dichiarato dall'interessato con le risultanze degli archivi e dei registri che esse detengono e, quindi, di comunicare all'Ordine, in forma scritta e nel più breve tempo possibile,

l'esito della verifica.

Ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, la domanda di controllo deve indicare, oltre alla data, il nominativo del responsabile delle fasi procedurali di competenza dell'Ordine.

Con la domanda deve essere richiesto alle Amministrazioni certificanti di indicare, insieme all'esito della verifica, la data del controllo, l'Ufficio controllante ed il nominativo del responsabile della fase procedimentale ad esse riservata.

Art. 5

(Rapporto con il procedimento di iscrizione)

Salvo che nei casi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, l'avvio del procedimento di controllo delle autocertificazioni non sospende l'esame della domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati.

Art. 6

(Esito del controllo e procedimento di cancellazione)

Qualora dal controllo emerga che l'autocertificazione è mendace e comunque difforme rispetto alle risultanze degli archivi e dei registri detenuti dalle Amministrazioni certificanti, l'Ordine provvede all'immediata trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica affinché, ove ne ricorrano i presupposti, promuova l'azione penale ai sensi dell'art. 26 della L. 4 gennaio 1968 n. 15, come modificato dall'art. 13 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Nel contempo, se il dichiarante ha già ottenuto l'iscrizione richiesta, l'Ordine avvia, dandone comunicazione scritta all'interessato a norma

degli artt. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento di cancellazione dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti Avvocati.

La comunicazione deve indicare il nominativo del Consigliere designato come responsabile del procedimento e deve assegnare all'interessato un termine non inferiore a giorni 10 (dieci) dalla ricezione, entro cui questi può far pervenire eventuali scritti difensivi o richiedere, con istanza scritta, di essere ascoltato personalmente.

Il Consiglio dell'Ordine, ascoltati l'interessato che ne abbia fatto richiesta ed il Consigliere relatore, definisce il procedimento di cancellazione con provvedimento motivato.

Con la cancellazione, l'interessato è dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento di iscrizione adottato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7

(Pubblicità)

Gli esiti dei controlli effettuati dall'Ordine secondo il presente Regolamento sono resi pubblici, senza l'indicazione dei nominativi dei soggetti sottoposti a controllo, mediante affissione negli spazi normalmente destinati alla divulgazione delle notizie riguardanti tutti gli iscritti.

Salvo che ricorrano particolari motivi di urgenza, i risultati dei controlli sono comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica con cadenza annuale.

Art. 8

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 20 marzo 2000 e si applica alle autocertificazioni allegate alle domande di iscrizione all'Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti Avvocati ricevute successivamente a tale data.

Peraltro, l'Ordine sottoporrà a controllo, a norma degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del presente Regolamento, dieci domande di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dieci domande di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati individuate, secondo criteri di casualità, tra quelle pervenute nel periodo compreso tra il 9 dicembre 1998, data di entrata in vigore del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, e la data indicata al comma che precede.